

Allegato "D" al n. della Raccolta

Statuto Fondazione "Progetto Valtiberina-ETS"

Articolo 1

Costituzione-Denominazione-Disciplinazione-Sede

1.1. Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il "Codice del Terzo settore" (di seguito, "CTS") è costituita la fondazione di partecipazione denominata "**Progetto Valtiberina-ETS**" (di seguito, la "**Fondazione**" o l"**Ente**"), a seguito della trasformazione dell'Associazione non riconosciuta "PROGETTO VALTIBERINA - IDEE E PRATICHE PER LO SVILUPPO DI UNA COMUNE CULTURA DEL TERRITORIO" (di seguito, l"**Associazione Progetto Valtiberina**").

1.2. La Fondazione opera nella continuità degli ideali e delle finalità dell'Associazione Progetto Valtiberina, costituita in data 18 novembre 2015 e amministrata al momento della deliberazione della suddetta trasformazione dai signori Luciano Cimbolini, Barbara Croci, David Gori, Alessandro Luzzi, Massimo Mercati, Iacopo Orlando, Giuliano Testerini (i predetti signori di seguito, congiuntamente considerati, i "**Partecipanti Promotori**" e singolarmente il "**Partecipante Promotore**").

1.3. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (di seguito lo "**Statuto**"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (di seguito, la "**Disciplina Applicabile**").

1.4. La Fondazione ha sede in Sansepolcro (Arezzo), Via dei Montefeltro n. 1. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune di Sansepolcro non costituiscono modificazioni dello Statuto.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire o sopprimere uffici operativi e secondari in altre sedi purché in Italia.

Articolo 2

Durata

2.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione promuove incontri, eventi e progetti mirati allo sviluppo di una comune cultura dei territori della Valtiberina toscana e dell'Alta Valle del Tevere umbra. La Fondazione è apolitica e apartitica.

La Fondazione vuol rappresentare una struttura a servizio del territorio e delle comunità, un soggetto competente che promuova e faciliti percorsi partecipati di co-progettazione e che massimizzi gli impatti positivi generati dalle singole iniziative grazie al loro inquadramento all'interno di un approccio sistemico complessivo.

La Fondazione ha quindi lo scopo di promuovere e sostenere il dibattito pubblico, la riflessione e la progettualità politica, istituzionale e amministrativa su tematiche inerenti al governo del territorio, al benessere dei cittadini e allo sviluppo locale. L'Ente organizza e diffonde le conoscenze prodotte, con l'obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini, di costituire un centro di elaborazione di idee e programmi di sviluppo ancorati ai concetti di bene comune, di qualità del vivere, della buona amministrazione, della coesione sociale, della sostenibilità ambientale e

della valorizzazione del territorio. La Fondazione si propone come soggetto in grado di facilitare un dialogo tra tutti gli attori coinvolti così da supportare un reale confronto sui temi emergenti, sulle prospettive auspicabili di sviluppo territoriale e sulle progettualità future.

3.2. La Fondazione persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. La Fondazione, in particolare, agisce attraverso progetti e iniziative realizzate in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio e non solo, in merito a tematiche connesse allo sviluppo qualitativo delle comunità e dei territori;

ii) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281. La Fondazione, in particolare, promuove e realizza progetti propri o partecipa a progetti di altre organizzazioni finalizzati all'utilizzo responsabile delle risorse naturali, alla preservazione dei sistemi naturali e al ripristino delle condizioni naturali ove queste risultino compromesse;

iii) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. La Fondazione promuove e realizza progetti propri o partecipa a progetti di altre organizzazioni finalizzati al recupero,

alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale o immateriale, dei territori e delle comunità di riferimento;

iv) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di carattere giornalistico, di informazione e comunicazione, esercitate tramite qualsiasi mezzo compresi quelli radiotelevisivo e via *web*, volte alla promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. La Fondazione si fa promotrice di attività rivolte al pubblico finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio sociale, culturale, ambientale e paesaggistico del territorio. In particolare la Fondazione pianifica e realizza incontri di approfondimento tematico avvalendosi dell'intervento di professionisti e divulgatori specializzati nei vari ambiti d'indagine. La Fondazione svolge inoltre attività informativa, giornalistica e di approfondimento attraverso canali web e social al fine di aumentare la sensibilità e la consapevolezza della comunità sui temi propri dello sviluppo qualitativo dei territori;

v) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. La Fondazione si fa promotrice di attività rivolte al pubblico finalizzate alla promozione del territorio in ambito turistico culturale e sociale agendo in prima persona e avvalendosi della collaborazione di differenti enti territoriali. In particolare, la Fondazione organizza e gestisce eventi, convegni, spettacoli dal vivo, festival secondo programmazioni stabilite su base annuale o pluriennale;

vi) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione

del bullismo e al contrasto della povertà educativa. La Fondazione agisce attraverso progetti e iniziative realizzate in collaborazione con organizzazioni che operano nel sociale a vario titolo all'interno del territorio di riferimento, in merito a tematiche connesse allo sviluppo qualitativo delle comunità ponendo particolare attenzione all'empowerment giovanile;

vii) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni. La Fondazione promuove la diffusione di una cultura che veda il settore agricolo come possibile ambito lavorativo e di acquisizione di capacità personali a favore di persone svantaggiate. La Fondazione supporta e partecipa a progettazioni territoriali di rete finalizzate alla sperimentazione e messa a sistema di pratiche di agricoltura sociale;

viii) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La Fondazione s'impegna nella sensibilizzazione della comunità sui temi di diritti umani, civili, sociali e politici mettendo a disposizione un apparato informativo, di comunicazione e approfondimento per aumentare la sensibilità diffusa sull'importanza del riconoscimento e della difesa dei diritti individuali e collettivi. La Fondazione si impegna ad assicurare - per ogni attività promossa o progettualità intrapresa - il rispetto dei diritti individuali e collettivi e del principio di pari opportunità;

ix) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. La Fondazione promuove e realizza progetti propri o partecipa a progetti di altre organizzazioni finalizzati alla rigenerazione urbana per la messa a disposizione della cittadinanza di luoghi e spazi civili funzionali alla partecipazione comunitaria.

Articolo 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

4.1. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, a condizione che tali attività siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla Disciplina Applicabile.

4.2. L'individuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Patrimonio

5.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse rinvenienti dall'Associazione Progetto Valtiberina espressamente indicate nell'atto di trasformazione. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

5.2. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

i) mediante apporti ed elargizioni specificatamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;

ii) per effetto di acquisti compiuti dall'Ente e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incrementare il patrimonio della Fondazione;

iii) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinare al patrimonio della Fondazione quella parte dell'entrate ordinarie e straordinarie che sia ritenuta non necessaria per finanziare l'attività corrente dell'Ente.

5.3. La Fondazione finanzia le sue attività nel rispetto della Disciplina Applicabile, attraverso:

i) i versamenti delle quote dei Partecipanti ordinari;

ii) gli apporti dei Partecipanti sostenitori che non siano volti a incrementare il patrimonio della Fondazione;

iii) le elargizioni (comprese donazioni e disposizioni testamentarie) diverse da quelle specificatamente destinate a incrementare il patrimonio della Fondazione;

iv) i redditi che derivano dal patrimonio dell'Ente;

v) gli introiti di qualsiasi natura derivanti dall'attività dell'Ente;

vi) gli eventuali avanzi di gestione;

vii) ogni altra entrata conseguita dall'Ente e non specificatamente volta ad incrementare il patrimonio.

5.4. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche mediante la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di diversa natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche attraverso sollecitazione al pubblico o mediante la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, utilizzando risorse proprie o di soggetti terzi, nel rispetto della Disciplina Applicabile.

5.5. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che venga

effettuato a favore della Fondazione, non è in nessun caso ripetibile.

5.6. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da qualsiasi soggetto, sia privato che pubblico, eseguito a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o alla attività della Fondazione diverso dai diritti attribuiti dal presente Statuto o dalla Disciplina Applicabile, né, in particolare, attribuisce quote di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio che siano considerabili di titolarità dei soggetti che abbiano effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro siano trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

5.7. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo previsto dalla Disciplina Applicabile, il Consiglio di Amministrazione senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'Ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta o la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Articolo 6

Patrimoni destinati

6.1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2247-*bis* e seguenti del Codice Civile.

Articolo 7

Lavoratori dipendenti e Volontari

7.1. La Fondazione può avvalersi, nel rispetto della Disciplina Applicabile,

di lavoratori dipendenti, collaboratori e volontari.

7.2. Sono volontari coloro che svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito.

7.3. I volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro del Collegio dei Revisori e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

7.4. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi della Disciplina Applicabile.

Articolo 8

Partecipanti alla Fondazione

8.1. Coloro che partecipano all'attività della Fondazione si dividono nelle seguenti categorie:

i) Partecipanti Promotori;

ii) Partecipanti Sostenitori;

iii) Partecipanti Ordinari;

iv) Partecipanti Onorari.

Tutti i suddetti Soci esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dallo Statuto.

8.2. I Soci della Fondazione sono iscritti in apposito Libro Soci tenuto a cura del Presidente della Fondazione, che ne cura l'aggiornamento periodico.

Articolo 9

Partecipanti Promotori

9.1. Sono considerati Partecipanti Promotori (o Promotori), di diritto e fin dalla costituzione della Fondazione, tutte le persone fisiche nominativamente indicate all'articolo 1.2 dello Statuto.

Il diritto di nominare alcuni membri del Consiglio di Amministrazione che lo Statuto attribuisce collettivamente ai Promotori dovrà essere esercitato tramite volontà collegiale da assumersi a maggioranza semplice dei predetti Soci e con la partecipazione di almeno la metà di essi.

9.2. La qualità di Promotore della Fondazione si perde per recesso o esclusione.

L'esclusione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi.

Il recesso dovrà essere tempestivamente comunicato per iscritto al Presidente della Fondazione, acquisendo effetto dalla data di ricezione di tale comunicazione.

Nell'ipotesi in cui il Promotore destinatario della decisione di esclusione o esercente il recesso ricopra contestualmente la funzione di Presidente della Fondazione, la decisione di esclusione o il recesso dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Collegio dei Revisori, acquisendo effetto dalla data di ricezione di tale comunicazione.

9.3. La Fondazione presuppone la presenza di almeno tre Promotori e, pertanto, il venir meno di tale numero minimo per un periodo superiore a dodici mesi è da considerarsi fattispecie di scioglimento della Fondazione.

Nell'ipotesi in cui dovesse venir meno il numero minimo di almeno tre Promotori, gli eventuali restanti Promotori ancora presenti potranno proporre congiuntamente, o singolarmente nel caso di eventuale unico

Promotore, al Consiglio di Amministrazione l'ammissione di uno o più nuovi Promotori, individuati tra persone fisiche che possiedano tutti i seguenti requisiti: (i) condivisione delle finalità della Fondazione ed espressa accettazione dei valori etici della stessa, così come eventualmente stabiliti in apposito/a Codice Etico/Carta dei Valori della Fondazione approvato/a dal Consiglio di Amministrazione; (ii) i requisiti di onorabilità stabiliti dal successivo articolo 15.2 per assumere la carica di Consigliere; (iii) assenza di conflitti di interesse rispetto agli obiettivi, agli scopi e/o alle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica della compatibilità dell'interessato o degli interessati con le finalità della Fondazione e al ricorrere delle condizioni e dei requisiti sopra previsti, delibera sull'ammissione.

Le delibere di diniego all'ammissione e di esclusione del partecipante dovranno essere adeguatamente motivate. Il soggetto interessato potrà presentare entro 60 giorni dalla comunicazione di dette deliberazioni, istanza all'assemblea dei partecipanti perché si pronunci sull'argomento.

Articolo 10

Partecipanti Sostenitori

10.1. Sono considerati Partecipanti Sostenitori (o Sostenitori) tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di diritto privato, che, nel condividere le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione delle sue attività istituzionali, mediante contributi in denaro, nella misura previamente stabilita con riguardo agli stessi Sostenitori dal Consiglio di Amministrazione eventualmente anche tramite specifico regolamento, che

potranno essere versati a discrezione del soggetto interessato: *(i) una tantum*

all'atto dell'ammissione in qualità di Sostenitore a seguito della delibera di cui all'articolo 10.2; ovvero *(ii)* nel corso del triennio successivo alla predetta ammissione.

Il diritto di nominare alcuni membri del Consiglio di Amministrazione che lo Statuto attribuisce collettivamente ai Sostenitori dovrà essere esercitato tramite volontà collegiale da assumersi a maggioranza semplice dei predetti Soci e con la partecipazione di almeno la metà di essi.

10.2. Qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, di diritto privato, può presentare al Consiglio di Amministrazione domanda di ammissione in qualità di Sostenitore della Fondazione.

Ai fini dell'attribuzione della qualità di Sostenitore, il soggetto richiedente dovrà dimostrare il possesso di tutti i seguenti requisiti: *(i)* condivisione delle finalità della Fondazione e accettazione dei valori etici della stessa, così come eventualmente stabiliti in apposito/a Codice Etico/Carta dei Valori della Fondazione approvato/a dal Consiglio di Amministrazione; *(ii)* i requisiti di onorabilità stabiliti dal successivo articolo 15.2 per assumere la carica di Consigliere, applicabili in caso di persone giuridiche anche ai relativi legali rappresentanti; *(iii)* assenza di conflitti di interesse rispetto agli obiettivi, agli scopi e/o alle attività della Fondazione.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione con la quale, oltre ad autodichiarare l'accettazione dei valori etici della Fondazione nonché il possesso dei suddetti requisiti di onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, si impegna espressamente a versare la quota di contribuzione nella misura preventivamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione,

comunicando se intende procedere al versamento integrale della quota *una tantum* all'atto dell'ammissione in qualità di Socio Sostenitore a seguito della delibera di cui al presente articolo, ovvero nel corso del triennio successivo alla predetta ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica della compatibilità del richiedente con le finalità della Fondazione e al ricorrere delle condizioni e dei requisiti sopra previsti, delibera sulla predetta domanda.

10.3. La qualità di Sostenitore della Fondazione si perde per recesso o esclusione.

L'esclusione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi e, comunque, in caso di mancato versamento della quota di contribuzione cui sono tenuti i Partecipanti Sostenitori.

Il recesso dovrà essere tempestivamente comunicato per iscritto al Presidente della Fondazione, acquisendo effetto dalla data di ricezione di tale comunicazione.

In caso di recesso o esclusione, dovranno comunque essere versate le quote di contribuzione in denaro alle quali il Sostenitore rinunciante o escluso è ancora tenuto rispetto al periodo di tre anni per i quali si è impegnato all'atto della domanda di attribuzione della propria qualità di Sostenitore.

Nell'ipotesi in cui il Sostenitore destinatario della decisione di esclusione o esercente il recesso ricopra contestualmente la funzione di Presidente della Fondazione, la decisione di esclusione o il recesso dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Revisori, acquisendo effetto dalla data di ricezione di tale comunicazione.

Le delibere di diniego all'ammissione e di esclusione del partecipante dovranno essere adeguatamente motivate. Il soggetto interessato potrà presentare entro 60 giorni dalla comunicazione di dette deliberazioni, istanza all'assemblea dei partecipanti perché si pronunci sull'argomento.

10.4. Il Presidente della Fondazione cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Partecipanti Sostenitori, contenuto all'interno di apposita sezione del Libro Soci.

All'interno di tale sezione vengono annotati la data di attribuzione della qualifica, i versamenti in denaro cui ciascun Sostenitore è tenuto, nonché la data di eventuali recesso o esclusione.

10.5. La Fondazione nel rispetto delle attività generali di cui all'articolo 3.2. può stipulare convenzioni di collaborazione o servizio con i Sostenitori secondo le linee di indirizzo e le condizioni che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Partecipanti Ordinari

11.1. Sono considerati Partecipanti Ordinari (o Partecipanti) tutti i soggetti persone fisiche che, nel condividere le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione delle sue attività istituzionali, mediante il versamento *una tantum* o annuale di un contributo in denaro a titolo di quota partecipativa, nella misura previamente stabilita, con riguardo alla categoria dei Partecipanti Ordinari, dal Consiglio di Amministrazione eventualmente anche tramite specifico regolamento.

11.2. Qualunque persona fisica può presentare al Consiglio di Amministrazione domanda di ammissione in qualità di Partecipante della

Fondazione.

Ai fini dell'attribuzione della qualità di Partecipante, il soggetto richiedente dovrà dimostrare il possesso di tutti i seguenti requisiti: (i) condivisione delle finalità della Fondazione ed espressa accettazione dei valori etici della stessa, così come eventualmente stabiliti in apposito/a Codice Etico/Carta dei Valori della Fondazione approvato/a dal Consiglio di Amministrazione; (ii) i requisiti di onorabilità stabiliti dal successivo articolo 15.2 per assumere la carica di Consigliere; (iii) assenza di conflitti di interesse rispetto agli obiettivi, agli scopi e/o alle attività della Fondazione.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione con la quale autodichiara l'accettazione dei valori etici della Fondazione, il possesso dei suddetti requisiti di onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica della compatibilità del richiedente con le finalità della Fondazione e al ricorrere delle condizioni e dei requisiti sopra previsti, delibera sulla predetta domanda.

Eventuale delibera di diniego all'ammissione dovrà essere adeguatamente motivata. Il soggetto interessato potrà presentare entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, istanza all'assemblea perché si pronunci sul merito del rigetto.

L'assunzione della qualità di Socio Ordinario della Fondazione è subordinata, oltre che alla delibera del Consiglio di Amministrazione di accoglimento della relativa domanda, all'effettivo e integrale versamento del contributo in denaro a titolo di quota partecipativa di ingresso, nella misura preventivamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

11.3. La qualità di Socio Ordinario della Fondazione si perde per recesso o

esclusione.

L'esclusione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi.

Il recesso dovrà essere tempestivamente comunicato per iscritto al Presidente della Fondazione, acquisendo effetto dalla data di ricezione di tale comunicazione.

11.4. Il Presidente della Fondazione cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Partecipanti Ordinari, contenuto all'interno di apposita sezione del Libro Soci.

All'interno di tale sezione vengono annotati la data di attribuzione della qualifica, l'avvenuto versamento in denaro cui ciascun Socio Ordinario è tenuto a titolo di quota partecipativa, nonché la data di eventuale recesso o esclusione.

Articolo 12

Partecipanti Onorari

12.1. Sono considerati Partecipanti onorari tutti i soggetti, che siano Enti Pubblici o Enti del Terzo Settore, i quali aderiscono ai principi, alle finalità e alle progettualità della Fondazione.

12.2. Qualunque Ente Pubblico o Ente del Terzo Settore può presentare al Consiglio di Amministrazione domanda di ammissione in qualità di Partecipante onorario della Fondazione.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione con la quale autodichiara l'accettazione dei valori etici della Fondazione, così come eventualmente stabiliti in apposito/a Codice Etico/Carta dei Valori della Fondazione approvato/a dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica della compatibilità del

richiedente con le finalità della Fondazione e al ricorrere delle condizioni sopra previste, delibera sulla predetta domanda.

12.3. La qualità di Partecipante Onorario della Fondazione si perde per recesso o esclusione.

L'esclusione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi.

Il recesso dovrà essere tempestivamente comunicato per iscritto al Presidente della Fondazione, acquisendo effetto dalla data di ricezione di tale comunicazione. Eventuale delibera di diniego all'ammissione o di esclusione dovrà essere adeguatamente motivata. Il soggetto interessato potrà presentare entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda o di esclusione, istanza all'assemblea perché si pronunci sul merito.

12.4. Il Presidente della Fondazione cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Partecipanti onorari, contenuto all'interno di apposita sezione del Libro dei Partecipanti.

All'interno di tale sezione vengono annotati la data di attribuzione della qualifica, nonché quella di eventuale recesso o esclusione.

Articolo 13

Organi della Fondazione

13.1. Sono Organi della Fondazione:

- i) l'Assemblea dei Partecipanti;
- ii) il Consiglio di Amministrazione;
- iii) il Presidente della Fondazione;
- iv) il Comitato Scientifico;
- v) il Collegio dei Revisori.

Articolo 14

Assemblea

14.1. L'Assemblea è costituita dai Partecipanti Promotori e, ove presenti, altresì dai Partecipanti Sostenitori, dai Partecipanti Ordinari e dai Partecipanti Onorari.

L'Assemblea:

- i) approva il bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione;
- ii) delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- iii) esprime un parere obbligatorio ma non vincolante sulle eventuali modifiche statutarie;
- iv) esprime un parere obbligatorio ma non vincolante sull'eventuale scioglimento della Fondazione;
- v) esprime un parere obbligatorio ma non vincolante su ogni questione eventualmente sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;
- vi) indirizza raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione inerenti alle linee programmatiche della Fondazione;
- vii) può proporre al Consiglio di Amministrazione la valutazione di specifiche iniziative funzionali a perseguire gli scopi della Fondazione;
- viii) nomina i membri del Collegio dei Revisori ai sensi e con le modalità di cui al successivo articolo 20.2.
- ix) decide sugli eventuali ricorsi sulle delibere di esclusione e di rigetto delle richieste di ammissione.

14.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione presso la

	sede sociale e comunque nel territorio della Valtiberina ogni qualvolta	
	questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno sette	
	Partecipanti o da almeno tre Consiglieri oppure ancora dal Collegio dei	
	Revisori, e in ogni caso si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30	
	aprile nonché per la nomina e il rinnovo dei membri del Collegio dei	
	Revisori.	
	La convocazione dell'Assemblea è effettuata con apposito avviso inviato,	
	almeno quindici giorni prima - riducibili a otto in caso di urgenza -	
	dell'adunanza, a mezzo di posta elettronica, anche non certificata, o con	
	qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, e deve	
	contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonché	
	il relativo ordine del giorno.	
	L'avviso di convocazione può contenere anche il giorno e l'ora della	
	seconda convocazione, potendo stabilire che quest'ultima sia fissata almeno	
	il giorno successivo a quello della prima convocazione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione	
	l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente o ancora, in assenza o	
	impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età	
	anagrafica.	
	Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal	
	Presidente e dal Segretario se nominato, che viene cronologicamente	
	annotato nell'apposito Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni	
	dell'Assemblea.	
	14.3. Le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi anche tramite mezzi di	
	telecomunicazione, in presenza delle seguenti condizioni:	

	i) che sia possibile accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione;	
	ii) che sia consentito al verbalizzante di avere adeguata percezione e cognizione degli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e prendere visione dei documenti relativi alla riunione.	
	14.4. Tutti i Partecipanti della Fondazione hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di visionare, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, i libri sociali.	
	L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale e, a tal fine, ciascun Partecipante della Fondazione ha diritto a un voto.	
	Ogni Partecipante della Fondazione può conferire delega scritta di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante o anche ad un soggetto estraneo. Non è ammessa la delega in favore di membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio dei Revisori o dipendenti della Fondazione, e ciascun soggetto delegato non può essere portatore di più di tre deleghe.	
	Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto, anche tramite delega, tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti.	
	Non è ammesso il voto per corrispondenza.	
	Alle adunanze dell'Assemblea assistono sia i membri del Consiglio di Amministrazione sia i componenti del Collegio dei Revisori.	
	14.5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, qualora	

vi partecipino almeno la metà dei Partecipanti della Fondazione aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Partecipanti della Fondazione aventi diritto di voto intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è comunque validamente costituita, anche in difetto di convocazione, qualora siano presenti tutti i Partecipanti della Fondazione aventi diritto di voto e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati come segue:

i) tre membri su nomina diretta dei Partecipanti Promotori, e scelti fra gli stessi Partecipanti Promotori o tra soggetti esterni, anche non Partecipanti della Fondazione, con le modalità di cui all'art. 9.1;

ii) due membri su nomina diretta dei Partecipanti Sostenitori, e scelti fra gli stessi Partecipanti Sostenitori o tra soggetti esterni, anche non Partecipanti alla Fondazione, con le modalità di cui all'articolo 10.1.

iii) in assenza di Partecipanti Sostenitori, il diritto di nominare i due membri di spettanza di questi ultimi viene esercitato dai Partecipanti Promotori con le modalità indicate all'articolo 9.1. I membri così nominati restano in carica fino a quando non saranno ammessi nella Fondazione soggetti o Enti aventi la qualifica di Sostenitori, e questi abbiano provveduto alla nomina dei

membri di loro competenza, e comunque non oltre la scadenza degli altri membri nominati del Consiglio di Amministrazione.

15.2. Non possono essere nominati Consiglieri coloro che:

i) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

ii) siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione;

iii) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione: (i) alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile o per un delitto in materia fallimentare; (ii) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

15.3. I Consiglieri restano in carica fino all'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta alla medesima categoria di Partecipanti che ha nominato originariamente i Consiglieri venuti a mancare. I Consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a scadenza del Consiglio di Amministrazione.

15.4. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione

ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità,

efficacia ed efficienza. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

i) redige il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove quest'ultimo sia richiesto dalla legge;

ii) individua la misura dei contributi in denaro il cui versamento è necessario per acquisire la qualità di Partecipante Sostenitore, di cui all'articolo 10, e di Partecipante Ordinario, di cui all'articolo 11;

iii) provvede alla ammissione in qualità di Partecipante Sostenitore, di cui all'articolo 10, di Partecipante Ordinario, di cui all'articolo 11, e di Partecipante Onorario di cui all'articolo 12;

iv) delibera sull'ammissione di eventuali nuovi Partecipanti Promotori ai sensi dell'articolo 9.3;

v) approva ogni regolamento la cui adozione sia ritenuta necessaria per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

vi) delibera l'istituzione di eventuali commissioni temporanee o permanenti delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli Organi della Fondazione e delibera le eventuali norme di funzionamento delle stesse;

vii) cura il Registro dei Volontari di cui all'articolo 7;

viii) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

ix) nomina i componenti del Comitato Scientifico;

x) nomina, ove opportuno, il Segretario e il Direttore Generale, determinandone compensi, qualifiche, compiti e durata dell'incarico;

xi) individua le condizioni e le linee di indirizzo per la stipula di

convenzioni di collaborazione o servizio con i Soci Sostenitori;

xii) delibera eventuali modifiche dello Statuto;

xiii) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

xiv) delibera su ogni altra materia la cui competenza è espressamente attribuita dallo Statuto.

15.5. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi membri.

15.6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta, almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione, a mezzo di posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione.

15.7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Per le delibere riguardanti i punti xii) e xiii) sarà necessario il voto favorevole di 4/5 dei Consiglieri.

15.8. Non sono ammessi né il voto per delega né per corrispondenza.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, che viene cronologicamente annotato nell'apposito Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

15.9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche tramite mezzi di telecomunicazione, in presenza delle seguenti condizioni:

i) che sia possibile accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione;

ii) che sia consentito al verbalizzante di avere adeguata percezione e cognizione degli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e prendere visione dei documenti relativi alla riunione.

15.10. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e adeguatamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della carica.

Articolo 16

Presidente della Fondazione e Vicepresidente

16.1. Il Presidente della Fondazione è nominato, con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di cui all'articolo 15.7, fra uno dei suoi membri.

16.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

i) ha la rappresentanza legale della Fondazione e ne cura i rapporti esterni;

ii) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

iii) convoca e presiede l'Assemblea;

iv) assicura il corretto ed efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del Comitato Scientifico;

v) cura la tenuta e l'aggiornamento del Libro dei Partecipanti, del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Libro delle

Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del

Libro delle Riunioni del Comitato Scientifico;

vi) predisporre il progetto del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove quest'ultimo sia richiesto dalla legge, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti;

vii) è competente su ogni altra materia a lui espressamente riservata dallo Statuto.

16.3. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina del Presidente, con delibera assunta con la maggioranza di cui all'articolo 15.7, designa altresì un Vice-Presidente, con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 17

Segretario

17.1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, anche tra persone esterne alla Fondazione, il Segretario. Il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina determina compiti, durata e compensi del Segretario.

17.2. Laddove nominato, il Segretario della Fondazione:

coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue attività;

provvede alla verbalizzazione delle adunanze degli Organi collegiali dell'Ente, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori. Tale funzione sarà, in ogni caso, affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla Disciplina Applicabile e quando il Presidente ne faccia richiesta.

Articolo 18

Direttore Generale

18.1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare il Direttore Generale che viene scelto tra persone dotate di provate esperienze e competenze manageriali e/o in ambito di enti *no profit*. Il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina determina compiti, durata e compensi del Direttore Generale.

18.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Direttore Generale deleghe e compiti riguardanti la direzione e il coordinamento delle attività della Fondazione, nonché la responsabilità della gestione organizzativa e amministrativa dell'Ente e del suo personale.

18.3. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Comitato Scientifico

19.1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre e fino a un massimo di cinque membri scelti tra personalità di alto profilo rispetto alle attività proprie della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con la maggioranza di cui all'articolo 15.7. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, stabilisce il numero di componenti del Comitato Scientifico e designa un Presidente tra gli stessi membri nominati.

I componenti del Comitato Scientifico restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Nell'ipotesi di rinuncia o revoca, quest'ultima dichiarata per gravi motivi dal Consiglio di Amministrazione, o di qualsiasi altra causa di cessazione della carica, il Consiglio di Amministrazione

provvederà alla sostituzione del membro cessato.

19.2. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva:

i) predisponendo ricerche, studi, approfondimenti ed eventi su temi attinenti alle attività della Fondazione;

ii) promuovendo attività di formazione e divulgazione, anche in collaborazione con istituti ed enti pubblici e privati;

iii) in relazione alle linee programmatiche, alle attività e ai progetti della Fondazione, nonché in merito ad ogni questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne chieda espressamente il parere.

19.3. Delle riunioni del Comitato Scientifico è redatto apposito verbale, che viene cronologicamente annotato nell'apposito Libro delle Riunioni del Comitato Scientifico.

Articolo 20

Collegio dei Revisori

20.1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Sia i membri effettivi sia i membri supplenti, oltre a possedere i requisiti previsti dalla Disciplina Applicabile, dovranno essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

20.2. L'Assemblea provvedere a nominare i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, tra coloro che, in possesso dei requisiti di legge, abbiano manifestato la propria disponibilità a ricoprire la carica.

20.3. Il Collegio dei Revisori dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica e possono essere rinominati.

20.4. Il Collegio dei Revisori:

i) vigila sull'osservanza della Disciplina Applicabile e dello Statuto;

ii) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Ente;

iii) vigila sul rispetto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabile;

iv) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

v) attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato predisposto in conformità alle linee guida previste dalla Disciplina Applicabile;

vi) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, a tal fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari; possono procedere ad atti di ispezione e controllo anche i singoli membri del Collegio dei Revisori.

Nei casi previsti dalla Disciplina Applicabile, il Collegio dei Revisori eserciterà anche la funzione di revisione legale dei conti.

20.5. I membri del Collegio dei Revisori partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

20.6. Nel corso della prima riunione successiva alla nomina, il Collegio dei Revisori designa tra i suoi componenti il suo Presidente.

Il Collegio dei Revisori è convocato su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di uno dei suoi membri. La convocazione deve essere fatta, almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione, a mezzo di posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta

ricezione.

20.7. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti; si applicano le previsioni di cui ai precedenti articoli 15.8 e 15.9. Delle riunioni del Collegio dei Revisori è redatto apposito verbale che viene cronologicamente annotato nell'apposito Libro delle Adunanze del Collegio dei Revisori, tenuto e aggiornato a cura del Presidente del Collegio dei Revisori.

20.8. Dalla nomina a membro del Collegio dei Revisori non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e adeguatamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della carica.

Articolo 21

Esercizio sociale

21.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

21.2. Per ciascun esercizio sociale deve essere predisposto il relativo bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Disciplina Applicabile. Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

21.3. La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite e proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito *internet*, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

21.4. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione,

fondi e riserve comunque denominate a fondatori, volontari, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri membri degli Organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto intercorso con la Fondazione.

Articolo 22

Scioglimento della Fondazione

22.1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti appartenenti al Terzo Settore, nel rispetto della Disciplina Applicabile e in particolare previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del CTS, mediante apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il/i liquidatore/i, determinandone i poteri.